



Settore 5
Servizio Sociale
Ufficio Amministrativo

ALLEGATO SUB A

CASA DI ACCOGLIENZA “G. BAKHITA”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL CAPITOLATO	4
ART. 2	ELENCO DELLE PRESTAZIONI	4
ART. 3	SEDE	4
ART. 4	DURATA E DECORRENZA	5

PARTE SECONDA – PRESTAZIONI

ART. 5	SEGRETARIATO SOCIALE	5
ART. 6	PRONTA ACCOGLIENZA	5
ART. 7	ACCOGLIENZA PROLUNGATA	7
ART. 8	MENSA	8
ART. 9	ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI E DI SOCIALIZZAZIONE	9
ART. 10	DOCCE E LAVANDERIA	9
ART. 11	RIDUZIONE PRESTAZIONI	9
ART. 12	REPERIBILITÀ	12
ART. 13	STRUTTURA, ATTREZZATURE E MATERIALI	12
ART. 14	ALTRI SERVIZI E PRESTAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE	12

PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 15	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	13
ART. 16	SCIOPERI E CONTINUITÀ DEI SERVIZI	14
ART. 17	RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI	14
ART. 18	SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI	15
ART. 19	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15
ART. 20	RAPPORTI CON IL PERSONALE	16
ART. 21	PERSONALE VOLONTARIO	16
ART. 22	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL PERSONALE	17

PARTE QUARTA – RAPPORTI ECONOMICI

ART. 23	REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO	17
ART. 24	PAGAMENTI	18
ART. 25	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	19

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

ART. 26	CONTRATTO	20
ART. 27	PERIODO DI PROVA	20
ART. 28	VARIAZIONI AL CONTRATTO	21
ART. 29	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY	21
ART. 30	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	21
ART. 31	VERIFICHE	22
ART. 32	PENALITÀ	22
ART. 33	POLIZZE ASSICURATIVE	24

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

ART. 34 SUBAPPALTO	24
ART. 35 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 36 RECESSO	26
ART. 37 ESECUZIONE IN DANNO	26
ART. 38 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	27
ART. 39 CAUZIONE DEFINITIVA	27
ART. 40 INEFFICACIA DI CLAUSOLE E/O PATTI AGGIUNTIVI	28
ART. 41 DOMICILIO	28
ART. 42 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	28
ART. 43 NORME FINALI	28

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito anche capitolato, ha per oggetto l'appalto del servizio di gestione della casa di accoglienza "G. Bakhita", istituita dal Comune di Schio nell'ambito del "Progetto Rete territoriale per l'inclusione sociale", nonché la realizzazione delle attività complementari finalizzate al recupero e all'integrazione sociale di soggetti in estrema povertà e in situazione di marginalità, rispondendo nell'immediato a bisogni primari e attivando percorsi di rieducazione verso l'autonomia delle persone accolte.

La casa di accoglienza "G. Bakhita" si configura come "Struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale" ai sensi dell'allegato B) della DGRV n. 84 del 16 gennaio 2007.

La casa di accoglienza "G. Bakhita" è inoltre inserita nel progetto regionale dell'Azienda ULSS n. 4 denominato "Servizio Territoriale Casa Bakhita, sperimentazione di un nuovo modello di struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità, dipendenze ed esclusione sociale", con validità dal 01.07.2015 al 30.06.2018.

ART. 2 ELENCO DELLE PRESTAZIONI

Rientrano nell'appalto di cui al presente capitolato le seguenti prestazioni:

- segretariato sociale;
- pronta accoglienza;
- accoglienza prolungata;
- mensa;
- attività occupazionali e di socializzazione;
- docce e lavanderia.

Le suddette prestazioni a carico dell'Appaltatore potranno essere ridotte dalla Stazione Appaltante, a partire dal secondo anno di appalto, in caso di evidenti necessità o limiti di finanza pubblica o carenza di risorse di bilancio, come precisato nel successivo articolo 11.

Potranno essere ammesse nella casa di accoglienza persone in situazione di emergenza abitativa, marginalità ed esclusione sociale, sia italiani che di altra nazionalità, purché in regola con le vigenti normative riguardo all'ingresso e al soggiorno in Italia di stranieri, nei limiti della disponibilità ricettiva della struttura e sulla base di progetti personalizzati di integrazione sociale.

Gli utenti della struttura potranno essere inviati dal Servizio Sociale del Comune di Schio, dai Servizi Sociali e dal SERD della locale Azienda ULSS.

ART. 3 SEDE

La struttura è ubicata a Schio, in Vicolo L. Maddalena n. 6.

L'immobile è autonomo e si compone di:

- 1 cucina per la distribuzione dei pasti
- 1 dispensa alimentare
- 1 sala da pranzo
- 1 camera da letto grande in condivisione per gli uomini
- 1 camera da letto più piccola in condivisione per le donne
- servizio igienico per disabili
- servizi igienici comprensivi di docce per gli uomini
- servizi igienici comprensivi di docce per le donne

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

- 1 area esterna di pertinenza
- 1 lavanderia
- 1 cantina
- 1 ufficio per il personale dell'Appaltatore, dotato di letto per la presenza notturna di un operatore
- 1 servizio igienico per il personale dell'Appaltatore
- 1 spogliatoio per il personale dell'Appaltatore
- 1 appartamento per l'accoglienza prolungata comprensivo di: 3 camere da letto, un bagno, 1 cucina-salotto.

L'immobile verrà consegnato all'Appaltatore provvisto dei collaudi e delle certificazioni prescritte a norma di legge, nonché fornito dell'arredo e dell'attrezzatura necessari al suo funzionamento.

ART. 4 DURATA E DECORRENZA

La durata del contratto di appalto è stabilita in 4 (quattro) anni decorrenti dal 1° luglio 2016 o da eventuale diversa data stabilita con provvedimento del Dirigente competente, anche nelle more della stipulazione del contratto. E' prevista l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 4 (quattro) anni alle medesime condizioni.

PARTE SECONDA – PRESTAZIONI

ART. 5 SEGRETARIATO SOCIALE

-Descrizione: il segretariato sociale è un servizio che deve offrire informazioni, orientare gli utenti che si presentano presso la struttura, leggere e analizzare i loro bisogni e indirizzarli verso risposte ritenute più adeguate e pertinenti.

-Utenti: persone, preferibilmente maggiorenni, in situazione di emergenza abitativa ed esposte a percorsi di emarginazione sociale, sia italiani che di altra nazionalità, purché in regola con le vigenti normative riguardo all'ingresso e al soggiorno in Italia di stranieri, nei limiti della disponibilità ricettiva e sulla base di progetti personalizzati di integrazione sociale. Gli utenti potranno essere inviati dal Servizio Sociale del Comune di Schio, dai Servizi Sociali e dal SERD della locale azienda ULSS.

-Ammissione e orari: l'ammissione al segretariato sociale è libera; il servizio deve essere garantito su cinque giorni alla settimana indicativamente dalle 10.00 alle 12.00.

-Prestazioni: le prestazioni richieste sono dettagliate come segue:

- accoglienza, ascolto, valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto degli utenti;
- attivazione degli interventi più idonei, attraverso il lavoro di rete con i servizi e le risorse informali del territorio, nonché attraverso la predisposizione e la realizzazione di progetti personalizzati di recupero e auto promozione, condivisi con gli utenti stessi. Tale attività è funzionalmente collegata al Servizio Sociale del Comune di Schio, al quale compete la verifica sull'idoneità dei progetti e la decisione in ordine all'accoglienza e alla durata della stessa. Dovrà, pertanto, essere svolta in stretta collaborazione con il medesimo Servizio.

-Personale: le prestazioni devono essere garantite da un assistente sociale abilitato iscritto all'Albo regionale, in base al vigente ordinamento normativo, per 20 ore settimanali, suddivise in almeno cinque giorni.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

ART. 6 PRONTA ACCOGLIENZA

-Descrizione: la pronta accoglienza è un servizio con il quale si offre alla persona un ambiente comunitario in cui soggiornare e la possibilità di riprogettare la propria vita. Le persone accolte usufruiscono di un posto letto con gli effetti letterecci, di un armadio, di un comodino, dell'uso dei bagni promiscui, della colazione e della mensa.

-Utenti: la struttura ospita persone, preferibilmente maggiorenni, senza un alloggio e/o comunque senza la possibilità di dormire al coperto; possono essere ospitate in media 12 persone al giorno per 365 giorni l'anno.

La durata dell'ospitalità in pronta accoglienza verrà stabilita all'interno del progetto individualizzato per ciascun ospite, nel limite massimo definito, di norma, in 28 (ventotto) giorni, fatte salve eventuali proroghe concordate con gli Assistenti Sociali del Comune e autorizzate dal Responsabile del Servizio Sociale comunale o suo delegato.

-Ammissione: l'ammissione delle persone che ne facciano richiesta o che vengano accompagnate dalle forze dell'ordine o da servizi indicati esplicitamente dal Servizio Sociale comunale, avviene su disposizione dell'assistente sociale attraverso il servizio di segretariato.

Nei periodi in cui il servizio di segretariato sociale non è operativo, l'ammissione può essere disposta dall'operatore in servizio. Le accoglienze disposte dall'operatore devono essere condivise con l'assistente sociale nel primo giorno lavorativo utile.

-Orari: gli ospiti possono usufruire della pronta accoglienza dalle ore 18.00 fino alle ore 10.00 del giorno dopo. In caso di malattia, documentata con un certificato medico, gli ospiti possono permanere all'interno della struttura per tutto il giorno.

La struttura è aperta tutti i giorni dell'anno.

-Prestazioni: le prestazioni richieste sono dettagliate come segue:

- apertura della struttura all'orario indicato;
- chiusura della struttura all'orario prestabilito;
- ascolto e annotazione delle informazioni e/o richieste della persona;
- accoglienza delle persone ammesse alla struttura, registrazione, assegnazione del posto letto e consegna della chiave dell'armadietto;
- consegna degli effetti letterecci (al momento della prima entrata e poi una volta alla settimana o al bisogno);
- controllo dei bagagli e gestione del deposito bagagli;
- comunicazione alle persone ammesse delle regole comunitarie da rispettare in base al regolamento interno per il funzionamento della struttura;
- adempimenti di legge relativi all'ospitalità nella struttura di accoglienza;
- ogni altra attività necessaria per l'accoglienza;
- costruzione di un progetto individuale con gli utenti e il servizio sociale comunale e i servizi territoriali;
- monitoraggio della convivenza all'interno della struttura attraverso incontri di gruppo e individuali per accompagnare tutti gli ospiti alla convivenza rispettosa secondo regole condivise;
- verifiche dell'andamento dei progetti individuali;
- sveglia delle persone ospitate e vigilanza sul riordino dei posti letto;
- allontanamento dalla struttura dei soggetti che tengono dei comportamenti contrari al buon andamento della medesima (risse, ubriacature moleste, ecc.) anche con l'ausilio delle forze dell'ordine, dandone immediata comunicazione al Comune;
- vigilanza diretta sul buon andamento della struttura di accoglienza e predisposizione di interventi necessari per il suo mantenimento (controllo della situazione nelle camere e nei bagni, sostegno alle persone in maggiore difficoltà,

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

interventi per contenere i contrasti, controllo sull'uso corretto dei bagni, sul rispetto del divieto di fumo, ecc.);

- registrazione dell'andamento del turno e segnalazione scritta di ogni evento straordinario e richiesta dell'intervento ritenuto opportuno.

-Pulizie e forniture: l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia e sanificazione ambientale di tutta la struttura. Le pulizie sono svolte prevalentemente nei momenti in cui non sono presenti gli ospiti.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione, al bisogno, gli effetti lettereci (coprimaterasso, lenzuola, federe e copricuscino) per allestire fino a n. 15 posti letto (capacità massima della struttura in caso di emergenza).

Il cambio e il lavaggio degli effetti lettereci è svolto settimanalmente o al bisogno.

L'Appaltatore deve dotarsi di mezzi e materiale per eseguire le pulizie e ogni altra attività necessaria per il funzionamento della casa di accoglienza, dovrà inoltre fornire i materiali d'uso per i servizi igienici.

-Operatori: nella struttura deve essere sempre presente (24 ore su 24 ore) almeno un operatore, tenuto conto anche dell'articolazione complessiva dei vari servizi richiesti.

L'Appaltatore deve fornire il calendario settimanale delle presenze degli operatori indicando l'attività e la professionalità.

Al momento dell'aggiudicazione l'Appaltatore deve nominare un responsabile-coordinatore, referente per la Stazione Appaltante.

ART. 7 ACCOGLIENZA PROLUNGATA

-Descrizione e utenti: una parte della struttura, costituita da un appartamento per complessivi 5 posti letto, è adibita all'accoglienza prolungata, all'interno della quale gli ospiti potranno sperimentare percorsi di vita comunitaria e di autonomia nella gestione domestica e personale, utilizzando i locali anche in orario diurno.

Le persone accolte usufruiscono di un posto letto in una camera comune o singola, degli effetti lettereci, di un armadio, di un comodino, dell'uso comune della cucina e dei servizi.

La gestione domestica è condivisa con tutti gli ospiti e concordata con gli operatori della struttura; vanno definiti i turni di pulizia e sanificazione delle parti comuni e delle camere.

La durata dell'ospitalità sarà stabilita all'interno di un progetto individualizzato, nel limite massimo definito di norma in mesi 6 (sei), fatte salve eventuali proroghe concordate con gli Assistenti Sociali del Comune e autorizzate dal Responsabile del Servizio Sociale comunale o suo delegato. Non sono ammesse visite di persone esterne.

Qualora necessario la parte della struttura adibita ad accoglienza prolungata potrà essere temporaneamente adibita a pronta accoglienza.

-Ammissione: l'ammissione avviene su disposizione dell'assistente sociale attraverso il servizio di segretariato sociale, sulla base di un progetto condiviso con il Servizio Sociale comunale, i servizi sociali territoriali o il SERD dell'Azienda ULSS.

-Orari: la struttura è aperta tutti i giorni dell'anno.

-Prestazioni: le prestazioni richieste sono dettagliate come segue:

- costruzione di un progetto individuale con gli utenti e i servizi sociali;
- accoglienza delle persone ammesse, registrazione, assegnazione del posto letto e consegna delle chiavi della stanza;
- adempimenti di legge relativi all'ospitalità nella struttura di accoglienza;
- ogni altra attività relativa all'accoglienza;
- monitoraggio della convivenza all'interno della struttura, attraverso incontri di gruppo e individuali, per accompagnare tutti gli ospiti alla convivenza rispettosa secondo regole condivise;
- verifiche dell'andamento dei progetti individuali;

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

- controllo sulle pulizie e sanificazione ambientale di tutta la struttura adibita all'accoglienza prolungata svolta dagli ospiti;
- allontanamento dei soggetti che tengono dei comportamenti contrari al buon andamento della struttura.

-Pulizie e forniture: le pulizie sono svolte dagli utenti della struttura con tecniche domestiche che garantiscano un buon livello di igiene.

L'Appaltatore deve sovrintendere all'esecuzione delle pulizie e comunque garantire l'igiene complessiva, anche in supplenza degli ospiti.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, al bisogno, gli effetti lettereci (coprimaterasso, lenzuola, federe e copricuscino) per allestire 5 posti letto; il cambio e il lavaggio degli effetti lettereci è svolto settimanalmente o al bisogno.

L'Appaltatore deve fornire inoltre il materiale di consumo necessario al funzionamento della struttura.

-Operatori: un operatore deve garantire una supervisione quotidiana.

ART. 8 MENSA

-Descrizione e utenti: sarà fornito giornalmente il servizio di mensa (colazione, pranzo e cena) agli ospiti della struttura, nonché limitatamente ai pranzi, ad eventuali utenti esterni.

-Ammissione: l'ammissione delle persone che si prenotano entro le ore 11.00, avviene su disposizione dell'operatore in servizio, fino alla capienza massima.

Mensilmente dovrà essere trasmesso al Servizio Sociale l'elenco degli utenti esterni, che hanno usufruito del servizio.

-Orari: il servizio mensa sarà fornito tutti i giorni con i seguenti orari indicativi:

- colazione dalle 7.00 alle 8.30
- pranzo dalle 12.30 alle 13.30
- cena dalle 19.00 alle 20.00

-Prestazioni: le prestazioni richieste sono dettagliate come segue:

- preparazione delle colazioni, dei pranzi e delle cene;
- apertura ad utenti esterni del servizio mensa per il pranzo;
- vigilanza sul buon andamento della sala mensa;
- chiusura e pulizie;
- recupero degli alimenti cotti e non consumati nei servizi di refezione collettivi (scuole, ospedale, case di riposo, esercizi commerciali, mense) e preparazione della mensa.

-Pulizie e forniture: l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia e sanificazione ambientale di tutti i locali adibiti a mensa.

Le pulizie sono svolte prevalentemente nei momenti in cui non sono presenti gli ospiti, con modalità e tecniche professionali che garantiscano un livello eccellente di igiene.

L'Appaltatore dovrà predisporre e compilare il calendario settimanale delle pulizie, indicando il nominativo dell'addetto e la tipologia delle pulizie effettuate: detto calendario dovrà essere affisso in luogo visibile.

L'Appaltatore dovrà fornire in media:

- n. 17 colazioni;
- n. 30 pranzi;
- n. 17 cene;

I due pasti principali saranno forniti secondo menu adeguatamente variati nel corso della settimana e consistenti in un primo o un secondo con contorno, formaggio o frutta e pane.

L'Appaltatore potrà provvedere direttamente alla preparazione dei pasti, oppure attraverso il recupero di alimenti non consumati in refezioni collettive, ovvero potrà avvalersi di fornitori esterni, rendendosi in ogni modo garante del rispetto delle norme in materia

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

igienico sanitaria; in particolare dovrà essere garantita l'applicazione delle procedure di sicurezza igienica, avvalendosi dei principi dell'HACCP.

-Operatori: durante l'apertura del servizio mensa deve essere garantita la presenza di uno o più operatori.

ART. 9 ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI E DI SOCIALIZZAZIONE

Descrizione e utenti: servizio di sostegno ed accompagnamento finalizzato all'inserimento sociale degli utenti, individuati dall'assistente sociale. Detto servizio deve essere realizzato mediante la promozione e la gestione diretta di laboratori occupazionali e iniziative di socializzazione, nonché attraverso l'aggancio con i percorsi di formazione professionale e di avviamento lavorativo offerti dalla rete dei servizi territoriali.

Operatori: un educatore per un impegno di 18 ore settimanali.

ART. 10 DOCCE E LAVANDERIA

La struttura mette a disposizione dei propri ospiti e, nei limiti stabiliti dal regolamento interno per il funzionamento della medesima, degli utenti esterni, i servizi di doccia e di utilizzo della lavatrice per il lavaggio della biancheria personale.

ART. 11 RIDUZIONE PRESTAZIONI

A partire dal secondo anno di appalto, in caso di evidenti necessità o limiti di finanza pubblica o carenza di risorse di bilancio, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ridurre come sotto esplicitato le prestazioni richieste al precedente articolo 2.

L'Appaltatore si obbliga, in tal caso, a garantire le seguenti prestazioni con le modalità e nei termini sotto indicati:

Segretariato sociale:

-Descrizione: il segretariato sociale è un servizio che deve offrire informazioni, orientare gli utenti che si presentano presso la struttura, leggere e analizzare i loro bisogni e indirizzarli verso risposte ritenute più adeguate e pertinenti.

-Utenti: persone, preferibilmente maggiorenni, in situazione di emergenza abitativa ed esposte a percorsi di emarginazione sociale, sia italiani che di altra nazionalità, purché in regola con le vigenti normative riguardo all'ingresso e al soggiorno in Italia di stranieri, nei limiti della disponibilità ricettiva e sulla base di progetti personalizzati di integrazione sociale. Gli utenti potranno essere inviati dal Servizio Sociale del Comune di Schio, dai Servizi sociali e dal SERD della locale Azienda ULSS.

-Ammissione e orari: l'ammissione al segretariato sociale è libera; il servizio deve essere garantito su cinque giorni alla settimana indicativamente dalle 15.00 alle 17.00;

-Prestazioni: le prestazioni richieste sono dettagliate come segue:

- accoglienza, ascolto, valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto degli utenti;
- attivazione degli interventi più idonei, attraverso il lavoro di rete con i servizi e le risorse informali del territorio, nonché attraverso la predisposizione e la realizzazione di progetti personalizzati di recupero e auto promozione, condivisi con gli utenti stessi. Tale attività è funzionalmente collegata al Servizio sociale del Comune di Schio, al quale compete la verifica sull'idoneità dei progetti e la decisione in ordine all'accoglienza e alla durata della stessa. Dovrà, pertanto, essere svolta in stretta collaborazione con il medesimo Servizio sociale.

-Personale: le prestazioni devono essere garantite da un assistente sociale abilitato iscritto all'Albo regionale, in base al vigente ordinamento normativo, per 10 ore settimanali, suddivise in almeno cinque giorni.

Pronta accoglienza

-Descrizione: la pronta accoglienza è un servizio con il quale si offre alla persona un ambiente comunitario in cui soggiornare e la possibilità di riprogettare la propria vita. Le

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

persone accolte usufruiscono di un posto letto con gli effetti letterecchi, di un armadio, di un comodino, dell'uso dei bagni promiscui, della colazione e della cena.

-Utenti: la struttura ospita persone, preferibilmente maggiorenni, senza un alloggio e/o comunque senza la possibilità di dormire al coperto; possono essere ospitate in media 12 persone al giorno per 365 giorni l'anno.

La durata dell'ospitalità in pronta accoglienza verrà stabilita all'interno del progetto individualizzato per ciascun ospite, nel limite massimo definito, di norma, in 28 (ventotto) giorni, fatte salve eventuali proroghe concordate con gli Assistenti Sociali del Comune e autorizzate dal Responsabile del Servizio Sociale comunale o suo delegato.

-Ammissione: l'ammissione delle persone che ne facciano richiesta o che vengano accompagnate dalle forze dell'ordine o da servizi indicati esplicitamente dal Servizio Sociale, avviene su disposizione dell'assistente sociale attraverso il servizio di segretariato.

Nei periodi in cui il servizio di segretariato sociale non è operativo, l'ammissione può essere disposta dall'operatore in servizio. Le accoglienze disposte dall'operatore devono essere condivise con l'assistente sociale nel primo giorno lavorativo utile.

Orari: gli ospiti possono usufruire della pronta accoglienza dalle ore 18.00 fino alle ore 9.00 del giorno dopo.

La struttura è aperta tutti i giorni dell'anno.

-Prestazioni: le prestazioni richieste sono dettagliate come segue:

- apertura della struttura all'orario indicato;
- chiusura della struttura all'orario prestabilito;
- ascolto e annotazione delle informazioni e/o richieste della persona;
- accoglienza delle persone ammesse alla struttura, registrazione, assegnazione del posto letto e consegna della chiave dell'armadietto;
- consegna degli effetti letterecchi (al momento della prima entrata e poi una volta alla settimana o al bisogno);
- controllo dei bagagli e gestione del deposito bagagli;
- comunicazione alle persone ammesse delle regole comunitarie da rispettare in base al regolamento interno per il funzionamento della struttura;
- adempimenti di legge relativi all'ospitalità nella struttura di accoglienza;
- ogni altra attività necessaria per l'accoglienza;
- costruzione di un progetto individuale con gli utenti e il servizio sociale comunale e i servizi territoriali;
- monitoraggio della convivenza all'interno della struttura, attraverso incontri di gruppo e individuali, per accompagnare tutti gli ospiti alla convivenza rispettosa secondo regole condivise;
- verifiche dell'andamento dei progetti individuali;
- sveglia delle persone ospitate e vigilanza sul riordino dei posti letto;
- allontanamento dalla struttura dei soggetti che tengono dei comportamenti contrari al buon andamento della medesima (risse, ubriacature moleste, ecc.) anche con l'ausilio delle forze dell'ordine, dandone immediata comunicazione al Comune;
- vigilanza diretta sul buon andamento della struttura di accoglienza e predisposizione di interventi necessari per il suo mantenimento (controllo della situazione nelle camere e nei bagni, sostegno alle persone in maggiore difficoltà, interventi per contenere i contrasti, controllo sull'uso corretto dei bagni, sul rispetto del divieto di fumo, ecc.);
- registrazione dell'andamento del turno e segnalazione scritta di ogni evento straordinario e richiesta dell'intervento ritenuto opportuno.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

-Pulizie e forniture: l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia e sanificazione ambientale di tutta la struttura. Le pulizie sono svolte prevalentemente nei momenti in cui non sono presenti gli ospiti.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione, al bisogno, gli effetti lettereci (coprimaterasso, lenzuola, federe e copricuscino) per allestire fino a n. 15 posti letto (capacità massima della struttura in caso di emergenza). Il cambio e il lavaggio degli effetti lettereci è svolto settimanalmente o al bisogno.

L'Appaltatore deve dotarsi di mezzi e materiale per eseguire le pulizie e ogni altra attività necessaria per il funzionamento della casa di accoglienza, dovrà inoltre fornire i materiali d'uso per i servizi igienici.

-Operatori: nella struttura deve essere presente almeno un operatore, con il seguente orario: dal lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 9.00 del mattino successivo; sabato, domenica e festivi dalle 17.00 alle 9.00 del mattino successivo.

L'Appaltatore deve fornire il calendario settimanale delle presenze degli operatori indicando l'attività e la professionalità.

Accoglienza prolungata con le modalità e nei termini di cui al precedente art.7.

Mensa

-Descrizione e utenti: sarà fornito giornalmente il servizio di mensa (colazione e cena) agli ospiti della struttura.

-Orari: il servizio mensa sarà fornito tutti i giorni con i seguenti orari indicativi:

- colazione dalle 7.00 alle 8.30
- cena dalle 19.00 alle 20.00

-Prestazioni: le prestazioni richieste sono dettagliate come segue:

- preparazione delle colazioni e delle cene;
- vigilanza sul buon andamento della sala mensa;
- pulizie;
- recupero degli alimenti cotti e non consumati nei servizi di refezione collettivi (scuole, ospedale, case di riposo, esercizi commerciali, mense) e preparazione della mensa.

-Pulizie e forniture: l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia e sanificazione ambientale di tutti i locali adibiti a mensa.

Le pulizie sono svolte prevalentemente nei momenti in cui non sono presenti gli ospiti, con modalità e tecniche professionali che garantiscano un livello eccellente di igiene.

L'Appaltatore dovrà predisporre e compilare il calendario settimanale delle pulizie, indicando il nominativo dell'addetto e la tipologia delle pulizie effettuate: detto calendario dovrà essere affisso in luogo visibile.

L'Appaltatore dovrà fornire in media:

- n. 17 colazioni;
- n. 17 cene;

Il pasto principale sarà fornito secondo menu adeguatamente variati nel corso della settimana e consistenti in: un primo, un secondo con contorno, frutta e pane.

L'Appaltatore potrà provvedere direttamente alla preparazione dei pasti, oppure attraverso il recupero di alimenti non consumati in refezioni collettive, ovvero potrà avvalersi di fornitori esterni, rendendosi in ogni modo garante del rispetto delle norme in materia igienico sanitaria; in particolare dovrà essere garantita l'applicazione delle procedure di sicurezza igienica, avvalendosi dei principi dell'HACCP.

-Operatori: durante l'apertura del servizio mensa deve essere garantita la presenza di uno o più operatori.

Detto servizio sarà fornito esclusivamente agli ospiti della struttura.

Attività occupazionali e di socializzazione con le modalità e nei termini di cui al precedente art.9.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

Docce e lavanderia con le modalità e nei termini di cui al precedente art.10.

ART. 12 REPERIBILITÀ

L'Appaltatore si impegna a fornire il servizio di reperibilità telefonica del responsabile - coordinatore della struttura o di un suo delegato per 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno in relazione agli interventi/servizi sopra riportati.

L'Appaltatore deve pertanto dotarsi di un telefono cellulare/linea telefonica.

ART. 13 STRUTTURA, ATTREZZATURE E MATERIALI

La Stazione Appaltante, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, mette a disposizione dell'Appaltatore la struttura di Casa Bakhita ubicata a Schio, in Vicolo L. Maddalena n. 6, nello stato di manutenzione in cui si trova al momento della consegna.

I requisiti di conservazione della struttura vengono documentati nel verbale di consegna, in cui è attestata la consistenza dell'immobile e degli impianti all'interno della stessa. Il verbale sarà corredato da una documentazione inerente lo stato di fatto quantitativo e qualitativo dell'edificio e delle attrezzature annesse. Ad esso viene allegato l'inventario degli arredi e di tutte le attrezzature consegnate. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.

Il personale comunale ha accesso alla struttura in ogni momento.

ART. 14 ALTRI SERVIZI E PRESTAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve gestire il servizio in oggetto con la massima diligenza, in osservanza a quanto contenuto nel presente capitolato, nonché in adesione al progetto presentato in sede di gara, ivi comprese le migliorie contrattualmente accettate dalla Stazione Appaltante. Sono a totale carico dell'Appaltatore in particolare:

- la custodia della struttura, dei suoi arredi e delle sue attrezzature e pertinenze, provvedendo direttamente a propria cura e spese ai relativi interventi di manutenzione ordinaria, nonché segnalando tempestivamente eventuali necessità di manutenzione straordinaria, a carico della Stazione Appaltante, o intervento tecnico ritenuto necessario per il mantenimento della struttura. L'Appaltatore assume la diretta responsabilità per tutti gli eventuali danni accertati, da chiunque arrecati, alle attrezzature e agli arredi, fatta salva la normale usura e i casi di forza maggiore;
- la pulizia e la sanificazione preliminare e quotidiana di tutti gli ambienti in cui si articola l'immobile e delle sue pertinenze esterne. Gli interventi dovranno essere svolti con modalità e tecniche che garantiscano un adeguato livello di igiene. Per quanto attiene agli spazi adibiti a accoglienza prolungata, conformemente alle finalità di autonomia perseguite, l'Appaltatore potrà responsabilizzare nel compito gli stessi ospiti, avendo cura di svolgere un'adeguata supervisione dell'attività eseguita in auto gestione. Rimangono comunque a carico dell'Appaltatore l'onere di provvedere alle attrezzature e ai prodotti di pulizia.

L'Appaltatore, in relazione alla sanificazione e alla pulizia, dovrà porre particolare attenzione all'esecuzione di tutte le attività che possano provocare un impatto sull'ambiente. In particolare:

- detersivi, detergenti, sanificanti non devono contenere sostanze che siano considerate pericolose per l'ambiente secondo la normativa vigente;
- non devono essere utilizzati gli spray contenenti gas propellenti;
- l'Appaltatore è tenuto, ove possibile, all'utilizzo di prodotti ecologici che arrechino i minori danni possibili all'ambiente;
- le attrezzature elettriche utilizzate dovranno essere conformi alle norme di legge e del tipo a basso consumo energetico;

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

- l'assunzione di ogni spesa per contratti, canoni e consumi relativi alle utenze telefoniche (ove presente il telefono), dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas metano, eventualmente subentrando, a proprie spese, nei contratti già in essere. Grava sull'Appaltatore ogni ulteriore onere per la gestione della struttura, anche se qui non esplicitato, ivi compreso il pagamento della tassa/tariffa di smaltimento rifiuti, del canone televisivo (ove presente l'apparecchio), dei contributi consortili;
- la gestione del riscaldamento, assicurando - in ragione del clima - adeguate condizioni di comfort negli ambienti interni, nel rispetto della normativa vigente;
- l'aggiornamento, ove necessario, in accordo con il Servizio Sociale del Comune, della Carta dei Servizi in essere;
- il servizio di accoglienza e registrazione degli ospiti, nonché la comunicazione agli stessi delle informazioni riguardanti le regole comunitarie da rispettare, oltre alla trasmissione giornaliera al Servizio Sociale del Comune, entro le ore 10.00 del mattino seguente, dell'elenco delle presenze degli ospiti riferito al giorno precedente, con l'indicazione della durata dell'accoglienza. Eventuali proroghe dovranno essere autorizzate dal Responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato.
- l'adozione di una scheda di registrazione degli ospiti e di un sistema informatizzato che rilevi il progetto individualizzato e i dati principali riguardanti l'utenza accolta e i servizi offerti;
- la comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza dei nominativi delle persone alloggiate, ai sensi della vigente normativa;
- la sorveglianza, diurna e notturna, con facoltà di disporre l'allontanamento dalla struttura dei soggetti che tengano comportamenti gravemente disturbanti, ricorrendo, ove necessario, anche all'ausilio delle forze dell'ordine;
- il servizio di dimissione degli ospiti, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato;
- la verifica della documentazione personale di cui è in possesso l'ospite;
- la supervisione delle operazioni di riordino dei posti letto da parte degli utenti;
- il collocamento di n. 7 estintori con le seguenti specifiche tecniche, che dovranno essere posizionati come riportato nell'allegato sub A) e la loro periodica revisione, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza:
 - PIANO TERRA: n. 3 estintori a polvere cod. 34 A 233 BC e n. 1 estintore CO2 cod. 89BC;
 - PRIMO PIANO: n. 2 estintori a polvere cod. 34 A 233 BC;
 - LOCALE CALDAIA: n. 1 estintore a polvere (esterno o interno) cod. 21 A 89 BC (vedi DM 12/4/1994 punto 6.2);
- la provvista del materiale di consumo (sapone, carta igienica, detersivi, ecc.), di cancelleria, nonché le spese per il funzionamento della struttura, dei laboratori occupazionali e delle attività di animazione;
- la presentazione al Servizio Sociale del Comune di Schio di una relazione annuale sull'andamento del servizio entro il mese di gennaio di ogni anno di appalto.

PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 15 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio, di cui al presente capitolato, avviene in regime di appalto con l'esatto e completo adempimento delle condizioni di contratto, in conformità alle norme di

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

legge, di regolamento e amministrative vigenti in materia e mediante l'impiego di personale e mezzi tecnici nell'esclusiva disponibilità dell'Appaltatore e a totale suo rischio.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare e a far rispettare al proprio personale tutte le disposizioni relative alla prevenzione infortuni, alla salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al rispetto ambientale.

Per l'esecuzione dei servizi nei termini richiesti, l'Appaltatore deve disporre di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata a soddisfare le esigenze contrattuali, per tutto l'arco temporale di durata dell'appalto di cui al presente capitolato.

Il personale dell'Appaltatore deve essere adeguato per numero e qualifica alla rilevanza sociale dei servizi, alle condizioni di cui all'offerta tecnica e economica ed ai termini contrattuali pattuiti.

Per l'espletamento del servizio in appalto, l'Appaltatore è tenuto a nominare un responsabile-coordinatore della struttura e a mettere a disposizione personale qualificato.

L'organico addetto all'appalto dovrà essere il seguente e dovrà essere in possesso dei titoli di seguito riportati:

- n. 1 responsabile-coordinatore della struttura. Titolo richiesto: diploma di scuola media superiore, con esperienza documentata di almeno 12 mesi nel coordinamento di servizi di accoglienza di persone in stato di emarginazione, acquisita negli ultimi 4 anni;
- n. 1 assistente sociale. Titolo richiesto: abilitazione professionale con iscrizione all'albo degli assistenti sociali;
- n. 1 educatore. Titolo richiesto: diploma di educatore professionale o titolo equipollente;
- operatori sociali in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio. Titolo richiesto: diploma di scuola media inferiore e attestato di operatore OSS o, in alternativa, diploma di scuola media inferiore con documentata esperienza di lavoro di almeno 12 mesi negli ultimi 4 anni nell'ambito dei servizi di accoglienza di persone in stato di emarginazione.

La documentazione relativa ai titoli scolastici e professionali di cui sopra dovrà essere depositata presso l'Appaltatore, il quale si impegna a esibirla a richiesta del Comune di Schio.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Appaltatore dovrà presentare al Servizio Sociale del Comune l'elenco del personale addetto, con l'indicazione, per gli operatori sociali, della tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato, part time di x ore settimanali/full time), qualifica funzionale, livello di inquadramento con riferimento al CCNL applicato. Ogni successiva variazione apportata a detto elenco dovrà essere comunicata al medesimo Servizio entro sette giorni dal verificarsi.

ART. 16 SCIOPERI E CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Il servizio oggetto del presente capitolato, avuto riguardo alla natura delle prestazioni erogate e ai destinatari delle stesse, deve essere inteso come essenziale.

L'Appaltatore, in caso di proclamazione di sciopero che coinvolga i propri operatori, si impegna a garantire, concordandolo con il Servizio Sociale comunale, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

In materia di sciopero si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare dalla legge n. 146 del 12.06.1990, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero" e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

ART. 17 RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI

Gli operatori sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il Servizio Sociale comunale, relativamente al progetto individuale personalizzato, nonché ad attuare eventuali collegamenti con altri servizi socio-sanitari territoriali, nell'ambito delle indicazioni fornite dal medesimo Servizio Sociale comunale.

E' fatto divieto al personale, come all'Appaltatore, di utilizzare la relazione con l'utenza per interessi e vantaggi personali o per altri, di richiedere o accettare, a qualunque titolo, per sé o per altri, regali o altre utilità, in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività svolte, di cui al presente capitolato.

Il personale dell'Appaltatore viene reso edotto sul Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28.01.2014 e per gli effetti del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice generale) in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti dell'Appaltatore, con la conseguenza, in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici, della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Il predetto Codice viene consegnato a mano all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 18 SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI

L'Appaltatore deve garantire le sostituzioni del personale che si rendessero necessarie con personale di pari professionalità e qualifica. I nuovi operatori devono essere inseriti in servizio, mediante un apposito e adeguato percorso di apprendimento delle caratteristiche del servizio stesso, anche in riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro.

In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore, l'Appaltatore deve assicurare il completo e corretto espletamento dei servizi programmati, ricorrendo, se necessario, alla sostituzione immediata del personale assente. In caso di assenza, anche temporanea, del coordinatore, l'Appaltatore deve assicurare la sua sostituzione con persona di adeguata professionalità. Il nominativo del sostituto e i periodi di assenza, se programmati, vanno comunicati al responsabile del Servizio Sociale comunale o suo delegato.

L'Appaltatore deve esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato. In qualsiasi momento la Stazione Appaltante può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari all'espletamento del servizio.

ART. 19 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

L'Appaltatore è tenuto a dare puntuale attuazione al progetto di formazione ed aggiornamento, di sostegno psicologico e supervisione professionale (specifico e non obbligatorio) pianificato in sede di offerta tecnica di cui al disciplinare di gara. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti il servizio in appalto.

L'Appaltatore dovrà comunicare al Servizio Sociale comunale, all'inizio di ogni anno di appalto, il piano annuale contenente gli obiettivi didattici della formazione e della supervisione, l'oggetto, il calendario, la durata e la sede dell'iniziativa formativa, le generalità dei soggetti incaricati della formazione e supervisione, nonché l'elenco nominativo degli operatori partecipanti ed ogni altro elemento utile.

La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche in merito al contenuto delle iniziative stesse e formulare delle osservazioni. E' fatto obbligo all'Appaltatore di produrre, unitamente alla relazione annuale, una dettagliata relazione di sintesi sulle attività svolte, che sarà sottoposta a verifica da parte della Stazione Appaltante, con particolare

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

riferimento alla corrispondenza tra l'attività effettivamente realizzata e quanto offerto in sede di gara.

ART. 20 RAPPORTI CON IL PERSONALE

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale impiegato nelle attività contrattuali derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, trattamento previdenziale, assicurativo e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti di detto personale le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi e aziendali (se più favorevoli), applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai predetti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di durata dell'appalto. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, con l'esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Appaltatore e fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Appaltatore è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio e la Stazione Appaltante è espressamente sollevata da ogni obbligo di responsabilità verso il personale impiegato.

Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Appaltatore non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune. Pertanto il Comune stesso non ha alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare agli utenti, a terze persone e a cose. Ogni operatore deve essere fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa ed in possesso di un tesserino identificativo di riconoscimento munito di fotografia, generalità e qualifica professionale, appuntato in maniera visibile.

Nel caso di ottenimento da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso Comune, previa contestazione delle inadempienze ascritte ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza a valere sulle somme da versare a titolo di corrispettivo o depositate a titolo di cauzione definitiva, la quale dovrà essere reintegrata a termini del successivo articolo 40. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto dal Comune direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, fatta salva l'applicazione a carico dell'Appaltatore delle penali di cui all'articolo 32.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatta salva la possibilità di agire contro l'Appaltatore per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 21 PERSONALE VOLONTARIO

Al fine di dare attuazione alle finalità perseguite con il progetto "Rete territoriale di inclusione sociale" l'Appaltatore dovrà essere disponibile ad avvalersi della collaborazione di personale volontario adeguatamente formato, anche in materia di sicurezza, e

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

assicurato dalla Caritas Diocesana Vicentina e coordinato da un responsabile dei volontari nominato dalla Caritas stessa.

L'Appaltatore potrà, altresì, avvalersi anche di altri volontari, purché adeguatamente preparati e selezionati. L'elenco dei volontari dovrà essere trasmesso al Servizio Sociale del Comune, prima del loro impiego nella struttura.

Il personale volontario non potrà in alcun modo sostituire il personale di cui all'articolo 15, come individuato nel progetto presentato in sede di offerta.

Il personale volontario dovrà essere identificato con un apposito cartellino di riconoscimento e dovrà operare nel rispetto delle norme di correttezza e diligenza. E', altresì, tenuto ad osservare quanto stabilito dall'art. 17.

Il personale volontario individuato dalla cooperativa dovrà essere adeguatamente assicurato dalla stessa.

Nessuna responsabilità derivante dall'impiego del personale di cui sopra, può essere posta a carico del Comune, così come nessun onere per l'assicurazione del personale medesimo. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici relativi a detto personale sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

ART. 22 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL PERSONALE

L'Appaltatore accetta di assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, impiegati nei servizi di cui al presente appalto ed in possesso dei prescritti titoli e requisiti professionali, in numero armonizzabile con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'effettuazione del servizio medesimo.

La previsione di cui al comma precedente costituisce per il Comune di Schio "clausola sociale" ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 163/2006 ispirata alla promozione ed alla valorizzazione di esigenze sociali ed in particolare:

- fattore di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali del predetto personale, anche in considerazione dell'attuale negativo andamento congiunturale;
- fattore di garanzia del servizio erogato, sussistendo l'interesse pubblico a conservare la professionalità e l'esperienza del personale in servizio, in modo da mantenere gli standard qualitativi raggiunti, trattandosi di espletare un servizio particolarmente delicato per le caratteristiche intrinseche dell'utenza, che richiedono capacità non solo di tipo professionale ma anche di relazione umana.

PARTE QUARTA – RAPPORTI ECONOMICI

ART. 23 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il prezzo di aggiudicazione si intende valido e immodificabile per tutto il periodo di durata del contratto. Con detto corrispettivo l'Appaltatore è del tutto compensato per il servizio reso, senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

Il prezzo di aggiudicazione è fisso nel primo anno di durata del contratto. Decorso il primo anno di esecuzione dell'appalto, detto prezzo, al netto dell'IVA, sarà revisionato con cadenza annuale, sulla base di un'istruttoria condotta dal Dirigente competente con le modalità di cui all'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006. Qualora dall'istruttoria si accertasse che non siano stati determinati, né pubblicati da parte della competente Autorità costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, e che non siano stati elaborati da parte dell'ISTAT particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato, come disposto dai

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

commi 4, lettera c) e 5 dell'articolo 7 del precitato D.lgs. n. 163/2006, sarà utilizzato – in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale – quale meccanismo di computo per l'aggiornamento, l'incremento medio annuo dell'indice ISTAT-F.O.I. per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice Civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

ART. 24 PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni è effettuato con cadenza mensile, su presentazione di regolari fatture corredate di elenchi nominativi degli utenti che hanno fruito delle prestazioni, distinti per tipologia di prestazione (pronta accoglienza, accoglienza prolungata, mensa, docce e lavanderia, attività occupazionali e di socializzazione).

Le singole fatture dovranno inoltre:

- a) essere intestate al Servizio Sociale del Comune di Schio – Via Pasini, 33 – 36015 Schio (VI) C.F. / P.IVA 00402150247;
- b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN o numero del conto corrente postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2011);
- c) riportare gli estremi del contratto d'appalto (data e numero cronologico) e del CIG (codice identificativo gara), il servizio richiedente, ovvero Servizio Sociale, i provvedimenti di assunzione della spesa il n. dell'impegno di spesa (che saranno successivamente e annualmente comunicati dal medesimo Servizio Sociale), la data di scadenza del pagamento, in applicazione a quanto previsto dall'art. 42 del D.L.66/2014, convertito nella Legge 89/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) le fatture saranno restituite al mittente.

L'aggiornamento annuale dei prezzi, di cui al precedente articolo, non potrà essere fatturato a parte, ma dovrà essere ripartito nelle fatture mensili.

Il pagamento dei corrispettivi, decurtati della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del D.P.R. 207/2010, avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dall'accertamento della regolare esecuzione del servizio, che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura, salvo che la Stazione Appaltante disconosca la regolarità delle fatture e proceda in conseguenza a contestazioni e, comunque, previa acquisizione del D.U.R.C. attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Detto termine resta sospeso qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura invitando l'Appaltatore, anche a mezzo mail o fax, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

Le ritenute dello 0,50% potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del D.U.R.C..

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al raggruppamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008, n. 40 e s.m.i. prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), la Stazione Appaltante verificherà se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di applicazione di penalità accertate a carico dell'Appaltatore, il relativo importo è detratto dal corrispettivo della prima fattura utile. In caso di irregolarità contributiva, i pagamenti sono sospesi e viene attivata la procedura del precedente articolo 20.

ART. 25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- b) a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso entro 7 (sette) giorni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136;
- c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con ditte/impresе a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subcontraenti o subaffidatari, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla citata legge n. 136/2010 da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), informando contestualmente di ciò la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante, a firma del legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità ed i tempi comunicati dalla Stazione Appaltante stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i soggetti di cui sopra alla lettera c) della filiera delle imprese, al fine di permettere alla predetta Stazione Appaltante di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010. La suddetta trasmissione potrà anche avvenire per estratto, mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. Inoltre il predetto adempimento può essere assolto dall'Appaltatore mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, ferma la facoltà della Stazione Appaltante di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

ART. 26 CONTRATTO

La stipulazione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, comunque, decorsi i termini di cui all'art. 11, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, comma 10-bis, del medesimo D.lgs. n.163/2006.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

In relazione a quanto previsto dal comma precedente e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006 in rapporto al termine dilatorio, il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, L'esecuzione anticipata delle prestazioni in appalto, qualora sussista comprovata urgenza, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio di gestione della casa di accoglienza "G. Bakhita" alle medesime condizioni economico-gestionali per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla scadenza del contratto o dalla sua eventuale risoluzione, dietro espressa richiesta scritta della Stazione Appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto e di non creare disagi agli utenti fino all'entrata in servizio del nuovo Appaltatore.

Nella fase transitoria che precede la cessazione del contratto per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà assicurare, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, tutte le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Appaltatore, compiendo ogni operazione necessaria e utile, inclusa l'effettuazione di appositi incontri con l'Appaltatore entrante, finalizzata a garantire il corretto e compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico della Stazione Appaltante, e favorire in tal modo la necessaria continuità e correttezza nell'espletamento del servizio.

Le spese di contratto, nessuna esclusa sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 27 PERIODO DI PROVA

Il rapporto contrattuale è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova di mesi 4 (quattro).

In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio, con affidamento dell'appalto al soggetto secondo in graduatoria.

Il servizio reso durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

ART. 28 VARIAZIONI AL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva per tutta la durata dell'appalto, la facoltà di rimodulare, previo accordo con l'Appaltatore, le prestazioni rese, anche con lo stralcio e/o la modifica di alcune di esse, rinegoziando conseguentemente con l'Appaltatore medesimo l'importo di contratto.

ART. 29 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY

Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari del servizio, ivi compresi i dati sensibili, provvede, con successivo e separato atto del Dirigente competente, a nominare l'Appaltatore responsabile del trattamento.

L'Appaltatore procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori ed eventuali volontari, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e a tutte le informazioni di cui ha conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento dei dati.

Per tutti i dati personali, anche sensibili, conferiti direttamente dagli utenti del servizio agli operatori, l'Appaltatore deve soddisfare gli adempimenti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Per gli utenti inviati dal SERD, l'Azienda ULSS titolare del trattamento dei relativi dati personali, anche sensibili, dovrà provvedere a nominare l'Appaltatore responsabile esterno di detto trattamento.

L'Appaltatore deve adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni e delle archiviazioni dei dati trattati.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante medesima o a terzi.

ART. 30 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a tutela dei lavoratori sul posto di lavoro. Sono a suo carico la redazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi ai servizi oggetto del presente capitolato, nonché ogni altra incombenza prevista dal succitato D.lgs. n. 81/2008.

I documenti predisposti in applicazione del D.lgs. 81/2008, dovranno essere tenuti a disposizione del Comune di Schio per la consultazione in occasione dei periodici controlli di cui all'art. 32 del presente capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore è tenuto:

- a garantire l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale addetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e 37 del citato D.lgs. n. 81/2008 e all'accordo stato regione del dicembre 2011;
- all'applicazione integrale del Decreto ministeriale 10 marzo 1998 in particolare per quanto riguarda la valutazione specifica del rischio incendio e gestione delle emergenze;
- a far osservare scrupolosamente al personale addetto le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a fornire, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nel corso dell'appalto:

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

- nominativo del responsabile della sicurezza e degli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso;
- requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- mezzi/attrezzature antinfortunistici relativi alla tipologia del servizio da eseguire;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto del presente appalto;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che l'Appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Ai sensi dell'art. 20 del più volte citato D.lgs. n. 9.4.2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.

L'Appaltatore curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008, che il servizio di cui al presente capitolato d'appalto non presenta rischi da interferenze.

Il datore di lavoro della Stazione Appaltante tuttavia, dopo la stipulazione del contratto e in ogni caso prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato, promuove la cooperazione e il coordinamento delle attività ai sensi del art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 insieme all'Appaltatore, convocando congiuntamente i rispettivi datori di lavoro e i responsabili della sicurezza in una apposita riunione durante la quale saranno esaminate le informazioni su eventuali rischi residui e ambientali presenti presso la sede di svolgimento del servizio oggetto del contratto, nonché le informazioni sui rischi determinati dallo svolgimento dell'attività e dai luoghi ove questa si svolge.

Resta inteso che l'Appaltatore, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

ART. 31 VERIFICHE

La Stazione Appaltante ha facoltà in ogni momento di effettuare tramite i propri incaricati sopralluoghi di verifica e controllo sull'operato dell'Appaltatore. Di norma, sarà effettuata una verifica annuale in contraddittorio con l'Appaltatore, i cui esiti saranno al medesimo comunicati. L'Appaltatore dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dal Comune di Schio, entro il termine da quest'ultimo indicato, comunicando al Comune stesso l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni. La mancata ottemperanza alle prescrizioni, previa formale diffida, costituisce presupposto per sospendere i pagamenti, ovvero, nei casi più gravi e al persistere dell'inottemperanza, per la risoluzione del contratto.

ART. 32 PENALITÀ

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore - oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal competente Dirigente o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento - è tenuto al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento stesso, come di seguito riportato:

- a) per ingiustificata sospensione del servizio: Euro 1.000,00 per ciascun episodio;

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

- b) per violazione del diritto di riservatezza dei dati e per ogni trattamento contrario alla vigente normativa in materia: Euro 1.000,00 per ciascun episodio;
- c) per utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche offerte in sede di gara: Euro 500,00 per ogni giorno di permanenza del suddetto personale nella struttura;
- d) per mancata attuazione del progetto di formazione ed aggiornamento, di sostegno psicologico e supervisione professionale pianificato in sede di offerta tecnica: Euro 500,00;
- e) per violazione delle procedure per l'ammissione degli ospiti: Euro 300,00 per ogni episodio;
- f) per ritardo oltre un'ora nell'apertura della struttura rispetto all'orario previsto: Euro 250,00 per ogni evento;
- g) per ritardo fino a un'ora nell'apertura della struttura rispetto all'orario previsto: Euro 100,00 per ogni evento;
- h) per omessa comunicazione del personale impiegato per lo svolgimento del servizio e delle relative sostituzioni: Euro 100,00 per ogni omissione;
- i) per mancata comunicazione giornaliera del registro presenze: Euro 50,00 per ogni mancata comunicazione.

Le penali di cui al precedente comma saranno applicate in misura doppia nel caso di recidiva.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si precisa che quanto offerto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di inadempienza, verrà comminata una penale pari ad Euro 300,00 per ogni inadempimento riscontrato e intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto al successivo art. 36 per la risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, da effettuarsi a cura del Dirigente competente, entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, anche a mezzo telefax, le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Dirigente.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Schio nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

La quota relativa alla penale sarà decurtata d'ufficio dal Servizio Sociale del Comune da una delle successive fatture relative al servizio prestato o recuperata rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 39.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non esclude la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto procedendo nei confronti dell'Appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e ove ciò non bastasse agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non estingue inoltre il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso unico responsabile.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

ART. 33 POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore risponderà, in ogni caso e direttamente, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, cagionati in connessione all'espletamento delle attività di cui al presente capitolato. E' pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi utilizzati potessero derivare alla Stazione Appaltante, a terzi o a cose. Le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai corrispettivi dovuti o dalla cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate.

L'Appaltatore dovrà garantirsi per i danni a persone e cose dipendenti dall'esecuzione del presente appalto con idonea copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile con primaria Compagnia Assicurativa e con rinuncia espressa di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione per responsabilità civile, comprensiva di responsabilità verso terzi, per ogni attività esercitata prevista dal presente capitolato e dal contratto di appalto, inclusi gli eventuali atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi che preveda un massimale non inferiore per sinistro, sia per danni a persone che per danni a cose, ad Euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecento/00). Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata, su richiesta della Stazione Appaltante, entro le 72 ore successive alla richiesta, quest'ultima ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Il massimale previsto nella polizza assicurativa non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Appaltatore sia nei confronti dei terzi sia nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore documenterà alla Stazione Appaltante l'adempimento dei summenzionati obblighi assicurativi, che dovranno essere validi per tutto il periodo di durata dell'appalto, prima della stipulazione del contratto d'appalto mediante consegna di copia della polizza conforme all'originale ai sensi di legge. Periodicamente l'Appaltatore dovrà inoltre presentare alla Stazione Appaltante una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto pagamento dei premi di polizza.

ART. 34 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito unicamente con riferimento alle seguenti prestazioni:

- confezionamento dei pasti;
- lavaggio e igienizzazione degli effetti lettereci.

In tal caso, l'appaltatore resta comunque responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, del puntuale adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Il subappalto è consentito unicamente nei confronti di soggetti che siano in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per i quali non sussistano i divieti di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

Per i requisiti e la documentazione dei subappaltatori si rimanda alle previsioni del disciplinare di gara.

ART. 35 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 giorni, solari e consecutivi, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante per porre fine all'inadempimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, la medesima ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

Il contratto può essere dichiarato risolto di diritto dalla Stazione Appaltante, secondo quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa da comunicarsi all'Appaltatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC nei seguenti casi, oltre a quelli già contemplati in altre parti del presente capitolato:

- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- insolvenza o grave dissesto economico o finanziario dell'Appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso di beni e/o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore stesso;
- fallimento o cessazione dell'Appaltatore;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico, ovvero nel caso di loro assoggettamento alle misure previste dalla vigente normativa antimafia;
- in caso di esito interdittivo di informazioni antimafia sull'Appaltatore di cui all'art. 84 del D.lgs 06.09.2011, n. 159 rese dalla Prefettura, ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione del Veneto del 23.07.2014;
- in caso di mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante dell'Appaltatore, o di un agente o di un dipendente, ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione del Veneto del 23.07.2014;
- mancata osservanza del divieto di cessione del credito maturato nei confronti della Stazione Appaltante, senza espresso consenso della Stazione Appaltante stessa;
- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, nonché di quelli richiesti per la stipulazione del contratto;
- interruzione dei servizi per cause non dipendenti da forza maggiore;
- mancato rispetto di quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica;
- mancata validità della polizza/e assicurativa/e durante la vigenza del contratto;
- cessione del contratto;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali nelle modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato, dal contratto e dalle norme legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle disposizioni a favore del personale dipendente o in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene sul lavoro;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto;
- violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice generale di

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

La risoluzione anticipata del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per la Stazione Appaltante, comporterà per l'Appaltatore l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste, la perdita di ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, l'addebito degli eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipulazione di un nuovo contratto d'appalto. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà affidare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

E' fatta salva, inoltre, per la Stazione Appaltante la facoltà di assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria al fine della prosecuzione del servizio.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale del contratto.

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento e di risoluzione del contratto per grave inadempimento, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultante dalla relativa graduatoria. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 140, l'appalto avverrà alle medesime condizioni tecniche ed economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

ART. 36 RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o comunque a seguito di cambiamenti di natura tecnico-organizzativa che abbiano incidenza sull'esecuzione o sui fini o sugli scopi del presente appalto, di recedere in tutto o in parte dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C..

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipulazione del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A..

ART. 37 ESECUZIONE IN DANNO

La Stazione Appaltante, considerata la particolare natura del servizio aggiudicato, si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara – ove presenti - l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

dell'articolo 35 del presente capitolato, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 32 del presente capitolato.

ART. 38 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto dall'Appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore può cedere gli eventuali crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse dall'articolo 117 del predetto decreto legislativo n. 163/2006.

ART. 39 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale.

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dal D.lgs. n. 58/1998.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del codice civile;
- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza alcuna riserva.

Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'eventuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuale controversia.

La garanzia fideiussoria verrà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

A garanzia di ogni danno che potrà derivare nelle ipotesi di risoluzione del contratto o di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore o per il pagamento delle penali, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, incamerandola totalmente o parzialmente, salvi i maggiori diritti e gli ulteriori danni subiti.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____

La cauzione copre anche le spese dei servizi eventualmente eseguiti d'ufficio, la riscossione delle penali applicate ed il pagamento delle somme dovute dell'Appaltatore e terzi che il Comune abbia, a qualunque titolo, anticipato con particolare riferimento ai mancati pagamenti delle retribuzioni ed ai versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore.

Sull'Appaltatore grava l'obbligo di reintegrare a proprie spese il deposito cauzionale ogni qualvolta la cauzione sia stata escussa parzialmente o totalmente entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di escussione del Comune di Schio inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la Stazione Appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in ordine alla riduzione del 50% dell'importo di cauzione in caso di ditte certificate secondo le determinazioni di cui al comma 7 stesso.

Nel caso di ditte riunite in raggruppamenti/consorzi costituiti o non, per usufruire del beneficio della riduzione di cui sopra, tutte le ditte riunite dovranno essere certificate.

ART. 40 INEFFICACIA DI CLAUSOLE E/O PATTI AGGIUNTIVI

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 41 DOMICILIO

Il domicilio eletto dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore è quello delle rispettive sedi legali. Ogni variazione del domicilio deve essere comunicata all'altra parte in forma scritta.

ART. 42 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, derivante dal presente capitolato, mediante transazione ex art. 239 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

In caso di mancato raggiungimento della transazione, le controversie saranno definite in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di Vicenza.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia, l'Appaltatore non potrà sospendere, pregiudicare o ritardare la gestione dei servizi oggetto di appalto.

ART. 43 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio al bando, al disciplinare di gara, al Codice Civile, al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme e leggi vigenti in materia.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO _____